

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E USO DEL CAMPO PER IL SOFTBALL ALFIERO SPISNI, DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO A BOLOGNA, IN VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA N. 31 CON ATTREZZATURE SPORTIVE E SERVIZI ANNESSI.

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. ____/2026

F R A

COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE SPORT (C.F. 01232710374) avente sede legale in Bologna alla piazza Maggiore n. 6, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Lucia Paglioni nella sua qualità di Direttrice del Settore Sport, nominata con atto del Sindaco P.G. n. 664590/2025, domiciliata per la carica in Bologna alla Piazza Liber Paradisus n. 6, di seguito denominato “COMUNE” o “CONCEDENTE”;

E

..... (C.F./P.IVA) avente sede legale in alla via....., rappresentata dal proprio Legale Rappresentante domiciliato/a per la carica di seguito denominata “CONCESSIONARIO”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE E USO.

Il COMUNE di Bologna concede in uso e gestione al CONCESSIONARIO il campo sportivo per il softball “Alfiero Spisni”, sito a Bologna in Via Pier Luigi da Palestrina n. 31, identificato al Catasto Terreni e Fabbricati di Bologna al Foglio 298, Particella 15), destinato alla pratica del softball, di superficie complessiva pari a circa 7.640 mq e relativi tribune, servizi, due dogout e tutti gli spazi prospicienti e/o annessi alla struttura come da planimetria allegata. Gli spogliatoi e servizi sono presenti nella palazzina C nello spazio tra il campo da calcio “A. Mario” e lo Stadio per il baseball “Falchi”.

Le parti provvederanno a redigere apposito verbale di consistenza e presa in carico entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il bene è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario.

Il campo viene concesso per la pratica del gioco del softball.

L'utilizzo del campo da parte del concessionario dovrà avvenire tenendo conto delle sue caratteristiche e della predetta destinazione destinandolo in via prioritaria alla squadra che svolge il campionato di softball di massima serie avente sede nella città di Bologna per l'attività di allenamento e lo svolgimento delle partite di campionato.

In subordine è ammesso l'utilizzo dell'impianto da parte delle squadre, in ordine di serie, degli amatori e della cittadinanza che esercitano la pratica sportiva del softball, nell'ambito degli orari disponibili, previa comunicazione e autorizzazione da parte del Concedente prima dell'avvio della stagione sportiva.

In applicazione del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 7, comma 7 deve essere consentito l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte delle scuole che ne facciano richiesta.

ART. 2 - USO DELL'IMPIANTO.

L'utilizzo dell'impianto è concesso a titolo esclusivo al concessionario ed alle società che ne avranno titolo previa comunicazione e relativa autorizzazione formale da parte del Concedente.

Il concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i Regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Il Comune di Bologna si riserva il diritto di utilizzare l'impianto per n. 10 giornate annue per lo svolgimento di attività, anche di promozione sportiva, rivolte ai giovani e in particolare ai ragazzi delle scuole. Il concessionario garantirà l'accesso gratuito allo stadio del baseball a tutti i bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni. Il concessionario s'impegna a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione delle iniziative indicate nonché a consentire il libero accesso al pubblico in tali occasioni. La programmazione di tali iniziative sarà concordata fra le parti.

Per l'utilizzo dell'impianto il gestore applicherà le tariffe comunali per la disciplina del softball, come approvate dalla giunta e aggiornate annualmente, disponibili al seguente link:

https://www.comune.bologna.it/myportal/C_A944/api/content/download?id=69392e29b6f4cb00990c41b9

Dette tariffe devono essere poste in luogo visibile al pubblico.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La presente concessione sarà efficace dalla data di sottoscrizione al 31 ottobre 2028 comprensiva di tre stagioni sportive a partire da quella del 2026 con possibilità di rinnovo con atto espresso per un periodo di pari durata, previa verifica annuale sull'andamento dell'attività svolta dal Concessionario e permanenza delle ragioni di pubblico interesse. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Il CONCESSIONARIO dovrà provvedere alla gestione dell'impianto e di quant'altro forma oggetto della presente convenzione.

Oltre al rispetto degli obblighi di utilizzo del campo di cui agli artt. 1 e 2, sono a carico del Concessionario:

- la manutenzione ordinaria del campo, delle attrezzature, dei servizi e spazi annessi;
- la custodia dell'impianto, tutti i giorni dell'anno, mediante propri incaricati, apertura, chiusura e sorveglianza sull'accesso all'impianto degli utenti e del pubblico;
- la pulizia del campo e degli spazi di servizio, delle aree destinate al pubblico compresa la tribuna, delle aree annesse e di quelle di accesso al medesimo;
- l'omologazione del campo e l'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite dal tecnico omologatore nei limiti degli interventi ascrivibili all'area delle lavorazioni di manutenzione ordinaria;
- il pagamento di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua) a mezzo rimborso di quanto anticipato dal Comune. Obbligo di volturazione e intestazione delle utenze se e quando sia tecnicamente possibile;
- l'apertura e la chiusura dell'impianto, nonché la sorveglianza sull'accesso al medesimo nei casi di utilizzo da parte del Comune di Bologna;
- la segnatura ed approntamento dei campi da gioco ogni qualvolta sia necessario per garantire il perfetto utilizzo dell'impianto;
- gli interventi di manutenzione ordinaria del campo e delle attrezzature in dotazione di seguito riportati in via esemplificativa e non esaustiva:
 - manutenzione ordinaria e riparazioni di parti accessorie di infissi e serramenti interni (vetri, maniglie, ecc) e dei locali adibiti a spogliatoi, docce e servizi igienici, cambio lampade, riparazione apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 - riparazione ordinaria e rifacimento di parti di intonaci, tinteggiatura, riparazione di rivestimenti e pavimenti;
 - verniciatura periodica dei pali in ferro dei cancelli di recinzione e sostituzione delle reti di recinzione dell'impianto e di quelle interne ad esso, fino ad un massimo di metri lineari 5 (cinque) per intervento;
 - derattizzazioni e disinfestazioni al bisogno;
 - sostituzioni degli accessori mobili ed arredi (materassi di protezione , ecc) dei campi di gara qualora necessario;
 - sfalcio delle superfici erbose dell'impianto, concimazione, fertilizzazione e semina annuale delle medesime;
 - manutenzione ordinaria di tutto il verde all'interno dell'area consegnata ad esclusione delle siepi e delle alberature ad alto fusto;
 - riparazione ordinaria delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi esterni ad essi;
 - riporto a livellamento del terreno di gioco;
 - innaffiatura del campo di gioco e manutenzione ordinaria dell'impianto automatizzato di irrigazione;
 - rimozione parziale delle terre rosse con relativa arieggiatura (zappettatura) in profondità al fine di favorire il precedente drenaggio;
 - riporto delle terre rosse all'occorrenza;
 - interventi sul manto erboso del campo da gioco da effettuarsi con cadenza annuale e consistenti in: defeltrò, arieggiatura superficiale del terreno di

gioco e raccolta del materiale di risulta, carotatura e raccolta delle carote di risulta, concimazione di fondo, sabbiatura (unicamente con sabbia silicea), diserbo selettivo trasemina e concimazione con essenze selezionate, antigerminillo (da effettuarsi 2 volte l'anno), trattamenti fungicidi all'occorrenza; pulizia e rimozione della neve sia per le parti di accesso all'impianto che relativamente alle strutture in esso presenti.

Si precisa che la programmazione degli interventi riguardanti il verde, comprese la parte perimetrale delimitante l'area in concessione e la siepe di cipressi, dovrà essere comunicata al competente Settore comunale, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, così come dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- la conduzione e la manutenzione ordinaria dell'impianto termico e dell'impianto di produzione acqua sanitaria (e relativi pannelli solari);
- quanto altro previsto, qualora compatibile con la tipologia dell'impianto, nell'allegato 1 al Regolamento per la gestione e uso impianti degli impianti sportivi del Comune di Bologna, approvato con delibera di consiglio Pg n. 148627/2023, che il concessionario dichiara di ben conoscere e che si obbliga a rispettare integralmente;
- verifica e aggiornamento dei presidi di primo soccorso, compresi i defibrillatori, conformi alle vigenti normative e adeguati all'attività sportiva praticata.

Il concessionario s'impegna a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene in buone condizioni di manutenzione, libero da persone, cose e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dello stesso. In occasione della riconsegna, è, altresì, tenuto a effettuare una pulizia straordinaria.

Il concessionario è inoltre obbligato a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto sia per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente convenzione.

E' a carico del concessionario l'onere di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'esercizio della propria attività.

Il Concessionario è, inoltre, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedendo a:

- dare comunicazione al Comune, contestualmente alla consegna degli impianti e in caso di sostituzione nel corso della gestione, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa);

- redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Piano di Emergenza e il Registro dei controlli periodici;
- informare gli utilizzatori degli impianti, tramite apposita cartellonistica, delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal Piano di emergenza e dal Regolamento comunale sull'uso degli impianti sportivi comunali. Tali documenti dovranno essere conservati presso il campo e, a richiesta, essere accessibili agli organi di controllo e all'utenza.

Il Concessionario assume il ruolo e la responsabilità di titolare dell'attività e responsabile del Centro Sportivo e della gestione dello stesso.

Il Concessionario, nel rispetto delle normative in essere, dovrà avvalersi di personale con adeguata qualificazione professionale, competenza e con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dalla gestione e dovrà trasmettere al Settore Sport, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato e le eventuali variazioni di personale. Il personale addetto sarà a totale carico del concessionario restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale e restando il concessionario l'unico responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale. Il Concessionario dovrà garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni e rispettare, inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Concessionario resta l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Entro 60 gg dal termine dell'anno sportivo il Concessionario è tenuto a presentare al Settore Sport, una relazione sull'uso e la gestione dell'impianto in oggetto, comprensiva dell'elencazione delle opere di manutenzione ordinaria realizzate ed il rendiconto economico della gestione. La mancata presentazione della relazione e del rendiconto di gestione può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a inviare al Settore Sport a inizio stagione sportiva la programmazione relativa all'utilizzo del campo per la stagione sportiva di riferimento.

In caso di anticipata risoluzione della convenzione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni o licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

Si precisa che gli interventi realizzati sull'impianto sportivo rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Bologna senza che il Concessionario possa vantare alcun titolo e alcun diritto di rimborso delle spese sostenute.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO.

Sono a carico del Comune di Bologna:

- a) la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti.

Tali lavori andranno comunque programmati in accordo con il concessionario e compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria dell'Ente.

b) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro del campo comprensiva della sostituzione delle lampade;

c) l'installazione di appositi contatori divisionali al fine di determinare analiticamente e con criteri oggettivi il consumo delle utenze.

Per la concessione in oggetto nessun corrispettivo/rimborso spese è dovuto al Gestore.

ART. 6 - RICAVI DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

I ricavi dell'utilizzo dell'impianto, in ragione degli oneri di gestione che gravano sul concessionario, in analogia con l'art. 13 del regolamento degli impianti sportivi del Comune di Bologna, saranno di competenza del concessionario.

Per l'uso dell'impianto da parte delle società e soggetti che svolgono attività agonistica e in particolare il campionato di massima serie, il concessionario applicherà le tariffe comunali previste per la specifica disciplina sportiva.

ART. 7 - MODALITA' DELLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale, potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari.

Il competente Settore Comunale potrà richiedere ulteriori dati ed informazioni sull'utilizzo che la Società s'impegna a fornire.

ART. 8 SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO.

Il concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione in oggetto.

Il concessionario potrà, nell'ambito della propria struttura societaria e organizzativa, affidare la gestione operativa di porzioni definite dell'impianto sportivo a soggetti terzi rimanendo comunque l'unico responsabile nei confronti dell'amministrazione comunale. Il concessionario dovrà formalizzare il rapporto con il soggetto terzo utilizzatore e darne tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione comunale.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario organizzerà le attività con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto.

ART. 9 - ATTIVITA' COMMERCIALI.

Al Concessionario è consentito svolgere attività di carattere commerciale all'interno dell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso e finalizzate alla sostenibilità della gestione.

Sarà suo obbligo e cura provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente alla durata del periodo di concessione. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. In deroga al precedente art. 8 è data facoltà al concessionario di sub-concedere l'esercizio delle attività di carattere commerciale. Il sub-concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri concessi al suddetto esercizio.

Si precisa che lo sfruttamento economico derivante da installazioni di ripetitori di telefonia, attuale e futuro, posizionati sulle torri di illuminazione del campo, resta di esclusivo vantaggio del Comune di Bologna senza che il concessionario nulla possa vantare.

ART. 10 - PUBBLICITA' COMMERCIALE.

Il Concessionario potrà effettuare la gestione della pubblicità visiva e sonora all'interno del campo oggetto della presente concessione, previa l'osservanza di tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti e tenendo conto della destinazione a uso pubblico del campo predetto e dell'accesso allo stesso di minori. L'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (Tabelloni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del competente Settore del Comune di Bologna. Il concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. In deroga al precedente art. 8 è data facoltà al concessionario di cedere l'esercizio della pubblicità commerciale a terzi fino al termine della durata della presente convenzione. Il sub-concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi stabiliti al presente atto.

ART. 11 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune di Bologna da ogni responsabilità diretta od indiretta sia sotto il profilo civile che penale.

Il Concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione assume la qualifica di Responsabile dell'Impianto Sportivo e, conseguentemente, diviene unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato verso il quale dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal Testo unico della sicurezza – D.Lgs. n. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il Concessionario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio, tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità. Deve, inoltre, assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali. Si obbliga inoltre ad organizzarsi in modo tale da prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori. Il Concessionario si obbliga a fornire all'Amministrazione Comunale, a semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

Il Concessionario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Il Concessionario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa a mezzo di Responsabilità Civile sottoscritta da primaria Compagnia di Assicurazione, con espressa previsione del Comune di Bologna nel novero dei terzi, con massimale RCT non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno e polizza RCO con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno con un sottolimito di euro 1.500.000,00 per persona.

Copia originale di dette polizze dovrà essere consegnata al Settore Sport del Comune di Bologna all'atto della stipula della presente convenzione. La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Settore Sport, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'impresa aggiudicataria, non esonerano l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Comune di Bologna sarà inoltre esonerato da responsabilità anche nei confronti di tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il concessionario dovesse stipulare in conseguenza o derivanti dalla presente convenzione.

Il concessionario solleva infine il Comune di Bologna da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra concessionario medesimo e i propri collaboratori e

dipendenti, tutto ciò con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune di Bologna per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara organizzata nell'impianto.

E' a carico del concessionario la comunicazione della prescrizione che le società sportive o soggetti assegnatari in uso degli spazi provvedano alla copertura assicurativa dei propri iscritti. Resta inteso che il concessionario, nei casi in cui sia anche utilizzatore diretto dell'impianto, deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO DEL CONCESSIONARIO.

In caso di reiterato o grave inadempimento di quanto disposto nella presente convenzione, o di fallimento o scioglimento della società concessionaria, il Comune di Bologna si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., previa diffida, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi.

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del concessionario.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente atto sarà competente il Foro di Bologna.

Qualora l'Associazione non ottemperi anche a una sola delle obbligazioni previste agli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, la presente convenzione si intende risolta di diritto con conseguente e immediata restituzione dell'impianto sportivo lasciato in disponibilità, fatte salve le azioni nei confronti del concessionario per il risarcimento di eventuali danni.

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso secondo l'art. 5 dell'art. 5 Tariffa- Parte I d.lgs. n.123/2025, con oneri e adempimenti in carico al Concessionario, nonché soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Bologna,

Atto firmato digitalmente come segue:

*p. Il Concessionario
Il Legale Rappresentante*

p. Il Concedente
Il Comune di Bologna - Settore Sport
La Direttrice

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente gli artt. 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11, 12 e 13.

p. Il Concessionario
Il Legale Rappresentante

p. Il Concedente
Il Comune di Bologna - Settore Sport
La Direttrice